

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(364) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CASARINI (calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa), GIOVANBATTISTA SISCA (medico della Soc. FC Bologna 1909 Spa) E DELLA SOCIETA' FC BOLOGNA 1909 Spa (nota n. 11.1312.1688pf09-10 del 16.3.2011).

Con provvedimento del 16.3.2011, il Presidente Federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il sig. Federico Casarini, calciatore della Soc. FC Bologna 1909 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 76, comma 2, delle NOIF, per non aver partecipato il 9.5.2010 all'attività ufficiale della Nazionale Under 20, nonostante formalmente convocato, senza un legittimo motivo di impedimento, salvo poi prendere parte alla gara Bologna-Catania, sempre del 9.5.2010, valida per il Campionato di Calcio Serie A Tim;
- il dott. Giovanbattista Sisca, medico della Società FC Bologna 1909 Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del CGS, anche in concorso necessario con la condotta del Casarini, per aver attestato al medico federale nella Nazionale Under 20 l'impossibilità dell'atleta a rispondere alla convocazione, poi nei fatti rilevatasi non veridica;
- la Società FC Bologna 1909 Spa, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni addebitate ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 del CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i sigg. Federico Casarini, Giovanbattista Sisca e la Soc. Bologna, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 del CGS, [“pena base per il Signor Federico Casarini, sanzione dell'ammenda di € 750,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS all'ammenda di € 500,00; pena base per il Signor Giovanbattista Sisca, sanzione dell'ammenda di € 750,00, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS all'ammenda di € 500,00; pena base per la Società Bologna, sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 del CGS a € 1.000,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Presidente Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, il procedimento di cui all'art. 76, comma 2, N.O.I.F. è assimilabile a quello di cui agli artt. 33 ss. C.G.S.;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Federico Casarini l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);*
- Giovanbattista Sisca l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);*
- Società FC Bologna 1909 Spa l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(347) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Pavia Srl), MORENO ZOCCHI (Direttore Sportivo della Soc. AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA Srl (nota n. 6162/290pf10-11/AM/ma del 3.3.2011).**

Con provvedimento del 3.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i sigg. Alessandro Zanchi, Amministratore delegato del Pavia Calcio Srl e Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pavia Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere tenuto nei riguardi del sig. Pasquale Gigliotti, osservatore della medesima Società, un comportamento minaccioso e ingiurioso, a mezzo dell'utenza telefonica, al fine di farlo desistere dal partecipare al corso per direttori sportivi indetto dal Settore Tecnico della FIGC onde consentire al sig. Zanchi di potervi partecipare; la Società Pavia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo Amministratore delegato e dal suo Direttore Sportivo.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*"La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Alessandro Zanchi, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS ["pena base sanzione dell'inibizione di mesi 6, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS a mesi 2 e giorni 20 di inibizione];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

Il procedimento è proseguito per il sig. Moreno Zocchi e per la Soc. AC Pavia Srl.

Il rappresentante della Procura Federale conclude per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta della sanzione della inibizione per mesi sei per il sig. Zocchi e dell'ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Pavia. È presente altresì il legale dei deferiti il quale si riporta alle memorie difensive depositate in atti, chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

Dagli atti ufficiali risulta che Moreno Zocchi ha inviato un sms dal contenuto minaccioso, in quanto finalizzato al raggiungimento di un risultato ingiusto.

Ne deriva che risulta accertata la violazione da parte del sig. Zocchi.

Alla violazione del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza.

In considerazione dei fatti e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appare equo applicare le sanzioni di cui al dispositivo.

*P.Q.M.*

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della seguente sanzione:

- Alessandro Zanchi inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Infligge al sig. Moreno Zocchi la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società AC Pavia Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

**(352) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO ZAGO (Dirigente della Soc. ASD Union Quinto), LEOPOLDO SORRENTINO (Presidente della Sezione AIA di Treviso) E DELLA SOCIETA' ASD UNION QUINTO (nota n. 6473/432pf10-11/AM/ma del 14.3.2011).**

Con provvedimento del 14.3.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

il Sig. Gianfranco Zago, dirigente della società ASD Union Quinto all'epoca dei fatti;

il Sig. Leopoldo Sorrentino, Presidente della Sezione AIA di Treviso;

la società ASD Union Quinto per rispondere:

il primo della violazione dell'art. 1 comma 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e del divieto di intrattenere rapporti di abitudine con gli associati AIA, telefonato al termine della gara ASD Union Quinto – AC Pro Roncade ASD, disputata in data 02/10/10 e valevole per il Campionato Provinciale “Esordienti” stagione sportiva 2010-11, al Presidente della Sezione AIA di Treviso, Sig. Leopoldo Sorrentino, con il quale, evidentemente, per i propri trascorsi nell'A.I.A. ed anche per avere la disponibilità del numero di utenza mobile, intratteneva rapporti di abitudine, affinché questi in forza del proprio potere di sovraordinazione gerarchica, intervenisse sul proprio subalterno, l'AE Sig. Enrico Limongelli, arbitro dell'anzidetto incontro, per convincerlo ad omettere di annotare sul referto steso al termine di quest'ultimo le scarse condizioni igieniche riscontrate all'interno dello spogliatoio in uso al direttore di gara e ciò al fine di riuscire ad evitare alla propria società una sanzione disciplinare;

il secondo della violazione dell'art. 1 comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali debbono uniformarsi tutti gli appartenenti all'AIA nello svolgimento delle proprie funzioni e in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nella propria qualità di Presidente della Sezione AIA di Treviso, tentato di indurre, abusando della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e prospettando inique vessazioni, l'AE Sig. Enrico Limongelli, proprio subalterno, sia, ad omettere di annotare nel referto steso all'esito dell'incontro ASD Union Quinto – AC Pro Roncade ASD, disputata in data 02/10/2010 e valevole per il Campionato Provinciale “Esordienti” stagione sportiva 2010-2011, le scarse condizioni igieniche del proprio spogliatoio, sia, poi, a ritrattare il contenuto dell'esposto – denuncia dal medesimo presentato alla Procura Federale, in data 08/11/2010, per rappresentare quanto occorsogli al termine di quella gara e a ragguagliarlo riguardo all'incontro in programma con l'Organo Inquirente per essere ascoltato in merito a quell'esposto – denuncia, in modo da essere messo al corrente degli sviluppi dell'indagine in corso ed avere, per l'effetto, la possibilità di preconstituire un'adeguata linea difensiva, nonché, in ultimo, per aver mancato, senza addurre alcun giustificato motivo di impedimento, di rispondere alle reiterate convocazioni da parte dell'Organo Inquirente per essere sentito sui fatti di cui al presente procedimento;

la società ASD Union Quinto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna i Signori Leopoldo Sorrentino, Gianfranco Zago e la Società ASD Union Quinto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

La Commissione, rilevato che nel caso di specie non risultava provata la collaborazione dei deferiti, ha rigettato l'istanza.

In seguito, le parti hanno fatto istanza di rinvio, che non è stata accolta dalla Commissione, atteso che non ne sussistevano validi motivi.

A questo punto le parti hanno proposto nuova istanza di patteggiamento ai sensi del solo art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Leopoldo Sorrentino, Gianfranco Zago e la Società ASD Union Quinto, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Leopoldo Sorrentino, sanzione dell'inibizione di mesi 7 (sette) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 5 (cinque); pena base per il Sig. Gianfranco Zago,*

*sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Union Quinto, sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 350,00 (€ trecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- inibizione per mesi 5 (cinque) al Signor Leopoldo Sorrentino;*
- inibizione per mesi 2 (due) al Signor Gianfranco Zago;*
- ammenda di € 350,00 (€ trecentocinquanta/00) per la Società ASD Union Quinto .*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA' ACR MESSINA Srl (nota n. 7105/923pf10-11/AM/ma del 30.3.2011).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 4 aprile 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Martorano Bruno, nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della soc. A.C.R. Messina srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 8, comma 9, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato, nella sua qualità di legale rappresentante della società, alla decisione della Commissione Accordi Economici, divenuta definitiva per il rigetto dell'impugnativa proposta presso la Commissione Vertenze Economiche della FIGC, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione dell'Organo d'Appello, avvenuta il 30 novembre 2010, e quindi al pagamento in favore del sig. Aizzi Giuseppe della somma dovuta di € 23.286,56; nonché la soc. ACR Messina srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Legale Rappresentante sig. Martorano Bruno

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di punti 1 di penalizzazione e ammenda di € 5.000,00 per la Società e l'inibizione per mesi sei per il sig. Martorano.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Preliminarmente si dichiara inammissibile la nota pervenuta a questa Commissione in data 18.4.2011 dalla Società Messina in quanto tardiva.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, udita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risultano evidenti, e provate per tabulas, le violazioni poste in essere dalle parti deferite, che non hanno ottemperato al pagamento (nel termine di trenta giorni dalla comunicazione) in favore del sig. Aizzi Giuseppe, delle somme stabilite in prima istanza dalla Commissione Accordi Economici con provvedimento dell'8 luglio 2010, e successivamente confermate dalla Commissione Vertenze Economiche, in data 10 novembre 2010, (CU 13/D) per inammissibilità dell'appello proposto, che intimava alle parti soccombenti, con raccomandata (ricevuta in data 30 novembre 2010), di pagare le somme meglio sopra indicate, nei termini e modi stabiliti dalla normativa vigente.

La società ACR Messina Srl è chiamata a rispondere di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo tesserato.

### **Il Dispositivo**

Per tali motivi la CDN accoglie il deferimento e, riconosciuta la responsabilità delle parti deferite, infligge alla Società ACR Messina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva, nonché quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00), infligge inoltre la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Bruno Martorano.

### **(353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO DAPRA' (A.B. della Sezione AIA di Trento), VITO ZAMBONIN (Collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento), MARCO RINALDI (Componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento) (nota n. 6494/212pf10-11/AM/ma del 15.3.2011).**

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale Giorgio Daprà, Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Trento, Vito Zambonin, collaboratore del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e Marco Rinaldi, componente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, per rispondere:

Giorgio Daprà della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 40, commi 1 e 4 lett. a), del vigente Regolamento A.I.A., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver arbitrato senza avere la necessaria abilitazione e privo di autorizzazione nella stagione sportiva 2009-2010 5 gare del Campionato Amatori di Trento;

i sig.ri Vito Zambonin e Marco Rinaldi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 40, commi 1 e 4 lett. a), del vigente Regolamento AIA, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver consentito che l'a.b. Giorgio Daprà arbitrasse senza avere la necessaria abilitazione e privo di autorizzazione nella stagione sportiva 2009-2010 5 gare del Campionato Amatori di Trento.

Il difensore dei deferiti Rinaldi e Zambonin ha fatto pervenire memorie con le quali chiede il proscioglimento dei propri assistiti.

All'udienza del 19/4/2011 il rappresentante della Procura ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi sei per tutti i deferiti.

Il Rinaldi comparso personalmente, ha parzialmente modificato le dichiarazioni rese alla procura Federale sostenendo che delle designazioni arbitrali si sarebbe occupato esclusivamente lo Zambonin.

I fatti appaiono pacifici in quanto sono stati confermati dallo stesso a.b. Daprà, il quale ha ammesso di aver diretto 5 gare del Campionato Amatori di Trento (Martignano – Multigest del 17.10.2009, Martignano Real Stellato del 28.11.2009, Besenello – Multigest del

20.03.2010, Martignano – Real Victory del 24.04.2010 e Martignano – Scenico San Lorenzo del 08.05.2010), pur non avendo la necessaria qualifica ad arbitrare gare. Anche Rinaldi e Zambonin hanno ammesso di aver consentito quanto sopra essendo stati designati ad occuparsi degli arbitraggi per il Campionato Amatori, pur avendo sostenuto di averlo fatto in buona fede, in quanto convinti che il Daprà fosse autorizzato ad arbitrare anche in ragione della di lui passata attività in tale qualifica.

Non appare fondata la tesi difensiva secondo la quale Zambonin e Rinaldi sarebbero stati incolpevolmente tratti in errore dal comportamento omissivo del Daprà. In primo luogo tale tesi è stata enunciata ma non è stata supportata da alcun elemento probatorio. Ma se anche così non fosse la condotta di Rinaldi e Zambonin non sarebbe scriminata. Infatti, tutti i tesserati affiliandosi alla FIGC ne accettano la normativa interna, che devono innanzitutto conoscere e poi rispettare, specie se investiti di incarichi dirigenziali e organizzativi. Per quanto attiene il Rinaldi, nella sua memoria difensiva e in udienza ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità affermando che solo lo Zambonin si sarebbe occupato delle designazioni arbitrali. Ciò viene smentito dalle stesse dichiarazioni rese dal Rinaldi alla Procura federale. Il deferito in quella sede ha ammesso infatti di essersi occupato con lo Zambonin delle designazioni arbitrali e, comunque, di aver condiviso la designazione del Daprà. Non va dimenticato, tra l'altro, che lo Zambonin era un mero collaboratore del Comitato provinciale mentre il Rinaldi ne era componente.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La CDN infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 2 (due) per Giorgio Daprà, di mesi 1 (uno) per Vito Zambonin e Marco Rinaldi.

**(420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GRECO (tesserato nella stagione sportiva 2009/2010 in qualità di Direttore Sportivo con la Soc. Giulianova Calcio Srl), DARIO D'AGOSTINO (Amministratore delegato della Soc. Giulianova Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' GIULIANOVA CALCIO Srl (nota n. 7252/246pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).**

A seguito di esposto-denuncia mediante cui il Sig. Giuseppe Greco, ex Direttore Sportivo del Giulianova Calcio Srl, ha inteso manifestare alcune doglianze in ordine a un'asserita non corretta esecuzione del rapporto negoziale discendente da una scrittura privata sottoscritta (contestualmente e parallelamente al regolare contratto di prestazione sportiva) con la richiamata società sportiva e mai oggetto di formale deposito presso gli uffici della Lega competente, il Procuratore Federale Vicario, sulla base di indagini successivamente espletate, ha individuato a carico del Sig. Greco e del Sig. Dario D'Agostino (Presidente e legale rappresentante pro tempore del Giulianova Calcio Srl) la responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, NOIF, nonché ex art. 8, comma 11, CGS, mentre, carico del Giulianova Calcio Srl, società sportiva parimenti deferita, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1 e comma 2, CGS in ordine alle violazioni ascritte rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Direttore Sportivo (all'epoca dei fatti).

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Greco, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Giuseppe Greco, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS [“pena base sanzione*

*dell'inibizione di mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS all'inibizione fino al 28.5.2011 con decorrenza dalla data odierna pari a giorni 40)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

Il procedimento prosegue nei riguardi del Sig. Dario D'Agostino e della Soc. Giulianova.

Nei termini assegnati il Sig. Dario D'Agostino e il Giulianova Calcio Srl hanno fatto pervenire distinte memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi del D'Agostino e del Giulianova, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- mesi sei di inibizione nei riguardi del Sig. Dario D'Agostino;
- ammenda di € 50.000,00 oltre ad un punto di penalizzazione in classifica nei riguardi del Giulianova Calcio Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte ai deferiti sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato il deferimento.

Infatti, tutte le circostanze, così come puntualmente individuate in seno all'atto di deferimento di cui trattasi e da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare sottoposto alla cognizione di questa Commissione Disciplinare Nazionale, risultano ampiamente comprovate per tabulas.

Né, del resto, può assumersi, come sostengono sia il Sig. D'Agostino che il Giulianova Calcio Srl, che alcun profilo di responsabilità risulterebbe individuabile nei loro riguardi in ragione di una sostanziale duplicazione tra la scrittura privata de qua e il contratto di prestazione sportiva ritualmente depositato.

Invero, al riguardo, si osserva, innanzitutto, come i due richiamati documenti siano caratterizzati da contenuti negoziali del tutto distinti, di talché deve escludersi in radice che l'uno costituisca una duplicazione dell'altro.

Inoltre, ad ogni buon conto e a tutto voler concedere, appare davvero singolare, e non avrebbe, ragionevolmente, alcun senso, che in presenza di un regolare contratto di prestazione sportiva, valido ed efficace tra le parti, i medesimi contraenti si siano determinati a stipulare, in pari data, parallelamente, altro accordo economico di identico contenuto (ma, in realtà, non tale) sotto forma di scrittura privata.

In definitiva, la scrittura privata di cui trattasi altro non é che espressione del tentativo di formalizzare, autonomamente, altro e distinto rapporto negoziale rispetto a quello

legittimamente intervenuto tra le parti, ultroneo e strumentalmente preordinato alla corresponsione di retribuzioni aggiuntive (rispetto a quanto previsto in seno al contratto di prestazione sportiva regolarmente depositato) in favore del Sig. Greco, aggirandosi, in tal senso, in maniera evidente, la disciplina endofederale vigente in materia specifica.

Il comportamento tenuto dai deferiti si connotano in termini di antiregolamentarietà assoluta e risultano acclarati in base alle prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, sufficientemente idonee a delineare, dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, i profili di responsabilità così come rispettivamente ascritti al Sig. Greco, al Sig. D'Agostino e, per esso, al Giulianova Calcio Srl.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della seguente sanzione: Giuseppe Greco inibizione fino al 28.5.2011 con decorrenza dalla data odierna pari a giorni 40.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Infligge l'inibizione per mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Dario D'Agostino e l'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a carico della Società Giulianova Calcio Srl.

**(421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCERRA (Presidente della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 7250/864pf10-11/AM/ma del 4.4.2011).**

Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

il Sig. Francesco Scerra, Presidente del Rovigo Calcio s.r.l. all'epoca dei fatti;

la società Rovigo Calcio s.r.l. per rispondere:

il primo della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 4 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, quest'ultimo così come integrato anche dalle disposizioni di cui al C.U. N. 200 del 21/06/10 del Comitato Interregionale F.I.G.C. LND in ordine agli adempimenti per l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011, per avere, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché, alle condotte sanzionate dal richiamato art. 8 commi 4 e 15 del C.G.S., quale Presidente del Rovigo Calcio s.r.l.: A) omesso di ottemperare al "lodo arbitrale" emesso in data 11/12/2009 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro e, per l'effetto, mancato di pagare entro trenta giorni dall'avvenuta rituale comunicazione di quella decisione la somma di € 14.345,28, al lordo dell'eventuali ritenute di legge e oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati in € 430,00 in favore del Sig. Domenico Giacomarro che quell'arbitrato aveva promosso; B) artatamente modificato, mediante l'aggiunta a proprie mani della dicitura "*acconto da scalare da stipendi futuri*", il documento denominato "Ricevuta interna" prodotto in allegazione al ricorso avanzato, in data 05/07/10, avverso l'anzidetto "lodo arbitrale" innanzi al T.N.A.S.; C) ottenuto, infine, mediante la pretestuosa presentazione di un infondato ricorso al T.N.A.S. avverso il prefato "lodo arbitrale" e facendo, in tal modo, apparire quest'ultimo come ancora non definitivo ed esecutivo, l'iscrizione del Rovigo Calcio s.r.l. al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2010-11, competizione cui detta società non avrebbe potuto, invece, essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti per il mancato pagamento nei termini regolamentari delle somme dovute in forza del sopra citato "lodo arbitrale" in favore del Sig. Domenico Giacomarro;

la società a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Scerra e la Società Rovigo Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Francesco Scerra e la Società Rovigo Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Scerra, sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a mesi 8 (otto); pena base per la Società Rovigo calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 20.000 (€ ventimila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 C.G.S. a € 13.000 (€ tredicimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- inibizione per mesi 8 (otto) al Signor Francesco Scerra;*
  - ammenda di € 13.000,00 (€ tredicimila/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Rovigo Calcio Srl.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(342) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI IMPROCEDIBILITA' DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SSD SAN MARCELLO, TOMMASO ROSSINI (calciatore) E DI FAUSTO SCARPONI (all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche - CU n. 136 del 18.2.2011).**

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata il 30 dicembre 2009 accoglieva il ricorso proposto dalla società Passatempese avverso la regolarità della gara San Marcello – Passatempese disputata il 17 ottobre 2009 per il Campionato di Promozione a motivo della irregolare partecipazione a tale gara nella squadra della società San Marcello del calciatore Rossini Tommaso in quanto non tesserato e, nel contempo, decideva di segnalare alla Procura Federale il fatto affinché fosse accertato se il calciatore suddetto avesse partecipato in difetto di tesseramento ad

altre gare della società San Marcello allo scopo di adottare eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.

Il Presidente del Comitato Regionale Marche con nota del 22 gennaio 2010 inoltrava copia del provvedimento di cui sopra alla Procura Federale, la quale, svolte le conseguenziali indagini, accertava che la partecipazione irregolare del calciatore Rossini, che era all'epoca tesserato per la società Osimana, si era verificata in altre otto gare della società San Marcello disputate nel periodo settembre – dicembre 2009, di guisa che in data 16 dicembre 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche il calciatore Tommaso Rossini, il sig. Fausto Scarponi quale presidente e dirigente accompagnatore della società SSD San Marcello, la società SSD San Marcello, nonché la società Osimana, per rispondere il Rossini e lo Scarponi della violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS, la società SSD San Marcello della responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, la società Osimana della responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Alla udienza dell'8 febbraio 2011 della Commissione Disciplinare Territoriale la difesa del Rossini eccepiva la tardività della conclusioni delle indagini rispetto al deferimento originario e chiedeva il proprio proscioglimento; il medesimo proscioglimento veniva richiesto dagli altri deferiti, mentre la Procura Federale contestava l'avversa eccezione deducendo che per denuncia del fatto doveva intendersi la nota del Presidente del Comitato Regionale Marche datata 22 gennaio 2010 e pervenuta il successivo 29 gennaio, sicchè non vi era tardività in quanto le indagini si erano concluse il 16 dicembre 2010 e quindi entro il 31 dicembre 2010. Insisteva per l'accoglimento del deferimento e formulava le richieste sanzionatorie.

La Commissione Disciplinare Territoriale con decisione del 18 febbraio 2010, in accoglimento della proposta eccezione, dichiarava improcedibile il deferimento.

Motivava il primo Giudice che la statuizione del Giudice Sportivo di segnalare il fatto alla Procura Federale era stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 30 dicembre 2009 e che da tale data dovevano ritenersi avviate le indagini, che però si erano concluse nella stagione sportiva successiva 2010/2011 e quindi oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 32 comma 11 CGS, senza che da parte della Procura Federale fosse stata richiesta la proroga dei termini.

Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale per ottenere l'annullamento della decisione medesima e per la rimessione degli atti al Giudice di primo grado per l'esame del merito.

All'udienza odierna la Procura Federale ha discusso il ricorso, insistendo per l'accoglimento. Tra le parti aventi interesse a resistere è comparso a mezzo del proprio difensore il solo Rossini, il quale ha chiesto la totale conferma della decisione impugnata, essendo sussistente la tardività delle indagini e del deferimento.

Deduce la ricorrente che, anche a voler considerare quale termine iniziale per l'avvio del procedimento quello del 30 dicembre 2009 di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo, le indagini si erano concluse entro i limiti temporali del 30 giugno 2010, a nulla rilevando, contrariamente all'erroneo convincimento della Commissione Territoriale, che il deferimento era stato proposto il 16 dicembre 2010 nel corso della stagione sportiva successiva ai fatti, atteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 11 CGS, sono le indagini che per i fatti denunciati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso e non il deferimento, che può essere proposto anche nella stagione successiva. Con la conseguenza che nessuna prescrizione si era verificata nel caso in esame.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 2 comma 3 CGS prevede che i comunicati ufficiali si intendono conosciuti con presunzione assoluta a far data dalla loro pubblicazione. A tale norma soggiace la stessa Procura Federale.

Nel caso in esame il provvedimento del Giudice Sportivo è stato pubblicato il 30 dicembre 2009, per cui le indagini della Procura Federale dovevano concludersi entro il 30 giugno successivo.

Risulta che il termine suddetto non è stato rispettato, con conseguente decadenza in capo alla Procura Federale dal potere di promuovere azioni disciplinari.

La decisione impugnata è pertanto corretta e dev'essere confermata.

P.Q.M.

respinge il ricorso e conferma la decisione impugnata.

**(419) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD TAORMINA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PAOLO ANTONANTE (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 395 del 29.3.2011).**

La Procura Federale in data 9 febbraio 2011, accertato che la società ASD Taormina non aveva ottemperato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND reso il 2 ottobre 2010, che l'aveva obbligata a pagare all'allenatore Maurizio Musumeci la somma di € 8.530,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2009/2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Paolo Antonante quale presidente della società ASD Taormina e la società ASD Taormina per la violazione da parte dell'Antonante dell'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF e con riferimento all'art. 8 commi 9 e 15 CGS, e la società Taormina per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 29 marzo 2011, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, infliggeva all'Antonante la inibizione per mesi 3 (tre), alla società Taormina l'ammenda di Euro 5.000,00 e la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della attuale stagione sportiva 2010 – 2011.

Avverso tale decisione ricorre la società ASD Taormina con atto ritualmente comunicato alla Procura Federale, chiedendo la riduzione della complessiva sanzione ad essa inflitta, ritenuta incongrua in quanto frutto di un'errata applicazione della norma.

Alla udienza odierna, è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

La Commissione osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 CGS il mancato pagamento nel termine previsto dall'art. 94 ter comma 11 NOIF, comporta l'applicazione a carico della Società responsabile della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Precisa la norma che la stessa sanzione si applica anche nel caso del mancato pagamento nel termine dei 30 giorni dalla comunicazione del lodo delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con Società dilettantistiche.

Pur non escludendosi l'irrogazione di ulteriori sanzioni rispetto a quella della penalizzazione, nel caso in esame appare equo limitare la sanzione della penalizzazione a carico della Società solo nel punto di penalizzazione in classifica.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto dalla società ADS Taormina e, per l'effetto, revoca la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, confermando per il resto l'impugnata decisione.

Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 19 aprile 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete